



Organi di Giustizia

Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/18

Dec. n. 2/18

Il giorno 5 novembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta da:

Avv. Fabio Frasca - Presidente facente funzioni

Avv. Andrea Colantoni - Componente

Avv. Lorenzo Coleine - Componente

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

DECISIONE

Con ricorso del 1° agosto 2018 il Sig. Boscoscuro Mauro, quale legale rapp.te del Team JCR SPEED UP per conto del pilota minorenni Collin VEIJER, nonché il Sig. Jurjen VEIJER, esercente la responsabilità genitoriale sul

medesimo, proponevano reclamo avverso il provvedimento di squalifica irrogato dal Commissario Tecnico nel corso delle verifiche tecniche avvenute al termine del round n. 8 del Campionato Italiano Velocità tenutosi in data il 29 luglio 2018 nel circuito di Misano World Circuit sostenendo la erroneità del procedimento di verifica tecnica del rapporto di compressione involgente la regolarità della sporgenza degli elettrodi della candela all'interno della camera di scoppio.

Il Giudice Sportivo Nazionale con decisione del 28 settembre 2018 rigettava il reclamo.

Avverso questa decisione, in data 8 ottobre 2018, veniva proposto appello con riserva dei motivi da integrarsi all'esito della visione della documentazione tecnica cui aveva attinto il Giudice Sportivo Nazionale e non conosciuta dai ricorrenti.

Questa Corte Sportiva d'Appello fissava l'udienza di trattazione del ricorso per la data del 19 ottobre 2018. Con istanza a mezzo pec del 17 ottobre 2018 i ricorrenti chiedevano di poter differire l'udienza per l'esame della relazione tecnica STS e conseguente integrazione dei motivi di appello.

La Corte concedeva il rinvio fissando l'ulteriore udienza per il giorno 5 novembre 2018.

Le parti ricorrenti hanno presentato integrazione di reclamo in data 19 ottobre 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con un primo motivo di appello, la parte ricorrente ha lamentato un errore metodologico commesso in fase di misurazione della sporgenza della candela all'interno della camera di combustione sostenendo che detta misurazione avrebbe dovuto essere effettuata dall'interno, smontando la testata e senza procedere, come invece era stato fatto su indicazione del Commissario Tecnico, con lo smontaggio preventivo della ridetta candela. Secondo la tesi del ricorrente, infatti, lo smontaggio e il successivo rimontaggio della candela effettuato senza appositi strumenti, quali, ad esempio, la chiave dinamometrica, rendono la misurazione inattendibile per

effetto della compressione progressiva e conseguente schiacciamento della guarnizione di tenuta della candela stessa.

L'affermazione appare corretta nei seguenti termini.

È ben vero che ai sensi dell'art. 1.13.3 del Regolamento Tecnico Generale e Sicurezza *"l'oggetto delle verifiche tecniche, gli strumenti e le metodologie di verifica sono a discrezione del Commissario tecnico preposto e sono inappellabili (...) sulle misure effettuate non viene applicata alcuna tolleranza di metodo o di misura"*; detta norma, tuttavia, non si spinge a ritenere che la valutazione del tecnico pur corretta nelle conclusioni sia completamente svincolata da un corretto approccio metodologico.

Nel caso di specie risulta incontestato che la misurazione sia stata effettuata dopo il preventivo smontaggio della candela e che il suo successivo rimontaggio sia avvenuto con una chiave combinata e non con una chiave dinamometrica. Questa operazione, non appare a questa Corte metodologicamente corretta in quanto in effetti tale operazione potrebbe comportare uno schiacciamento della rondella di tenuta influenzando *"necessariamente"* sull'ampiezza della sporgenza ed inficiando la misurazione della stessa e travolgendo la validità del risultato. Anche se la Corte non possiede dati tecnici sulle misurazioni della ridetta rondella, prima e dopo le operazioni smontaggio e rimontaggio, sembra coerente ritenere più logico procedere con la misurazione della sporgenza attraverso il preventivo smontaggio della testata onde effettuare la misurazione dall'interno ed evitare così tutte le possibili contestazioni da parte dei concorrenti.

Da quanto sopra consegue che le censure rivolte al susseguirsi delle operazioni svolte ed alla mancanza di idonea attrezzatura tecnica (chiave dinamometrica), appaiono corrette e dirimenti perché attengono al procedimento di verifica e non al suo risultato, sul quale questa Corte non potrebbe in ogni caso pronunciarsi.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 19/2018, resa in data 28 settembre 2018, e pubblicata in pari data, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, ACCOGLIE il ricorso presentato dal sig. Mauro BOSCO SCURO, legale rappresentante del team "JCR SPEED UP", per conto del pilota minorenni Collin VEIJER, nonché dal sig. JurJen VEIJER, esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo, per i motivi sopra esposti.

Ordina alla STS la modifica della classifica della gara 2 della classe Premoto3 svoltasi il 29.07.2018 presso l'autodromo di Misano Adriatico (cod. NAZVE035 round n. 8 CIV) nonché, per l'effetto, della classifica finale di campionato della medesima classe.

Manda alla segreteria per ogni ulteriore incombenza e per le comunicazioni di rito.

Depositata il 21 novembre 2018

FRASCA avv. Fabio

COLANTONI avv. Andrea

COLEINE avv. Lorenzo

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.